

ORIGINALE



COMUNE DI CORNATE D'ADDA
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

DELIBERAZIONE N. 7
in data: **03.05.2012**

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE: ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE RELATIVO
REGOLAMENTO**

L'anno **duemiladodici** addì **tre** del mese di **maggio** alle ore **20.30** nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - QUADRI FABIO	P	10 - MAURI LUCA	P
2 - NAVA GIANPIERO	P	11 - VIGANO' ANTONIO VINCENZO	P
3 - CRIPPA PAOLO	P	12 - GERLINZANI LUCA	P
4 - CATTANEO CLAUDIO ANDREA P.	P	13 - RIPAMONTI GIUSEPPE	P
5 - TERUZZI MARIA CRISTINA	P	14 - FENZI DUILIO	P
6 - COLNAGHI STEFANO	P	15 - VIMERCATI AGOSTINO	P
7 - FRETTOLI MARCO	P	16 - MARCACCIO PIETRO	P
8 - COLOMBO GIUSEPPE FELICE	P	17 - MONZANI LUIGI	P
9 - CIPRIANI CLAUDIO	P		

Totale presenti **17**

Totale assenti **0**

E' presente l'assessore esterno sig. Capella Edgardo Antonio.

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dr. Franco Andrea Barbera** il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **avv. Fabio Quadri** assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. Viene quindi aperto il dibattito al quale intervengono gli assessori Colombo e Capella, il Sindaco e i consiglieri Ripamonti, Monzani e Marcaccio i quali esprimono posizioni differenti.

Tutti gli interventi sono riportati, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale, in un apposito file audio (resoconto) acquisito agli atti.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con il D. Lgs. N. 360 del 28/09/1998 e successive modifiche, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche composta da una quota stabilita dallo Stato e da una quota facoltativa determinata dal Comune;

Dato atto che l'art. 1, comma 7 del D.L. n. 93 del 27/05/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 24/07/2008 confermato dall'art. 1, comma 123 delle L. n. 220 del 13/12/2010, ha disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Rilevato che il D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito dalla L. n. 148 del 14/09/2011 all'art. 1 comma 11, ha disposto la cessazione della sospensione della potestà di variazione della misura dell'aliquota dell'addizionale comunale a decorrere dall'anno 2012;

Dato atto di quanto segue:

- l'addizionale è composta da una quota stabilita dallo Stato e da una quota facoltativa determinata dal Comune. La quota di competenza statale non è mai stata applicata;
- i comuni, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. N. 446 del 15/12/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro dell'Interno, e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- con il regolamento comunale può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali; tale soglia funziona quale limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale si applica al reddito complessivo;
- l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

- l'art. 1 comma 11 del D.L. n° 138/2011, già richiamato, consente la diversificazione dell'aliquota in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

Considerato che

- questo Ente non ha mai istituito l'addizionale comunale IRPEF;
- le diverse manovre finanziarie nonché la fiscalizzazione dei trasferimenti e la loro sostituzione attraverso la distribuzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio previsto dal D. Lgs. n. 23/2011, hanno portato ad una consistente riduzione dei trasferimenti erariali pari ad € 198.000,00 circa nel 2011 a cui vanno sommati quelli previsti per il 2012 quantificati ad oggi in circa € 344.500,00 (D.L. n. 78/201 – D.L. n. 201/2011 – riduzione Fondo sviluppo investimenti);
- risulta necessario assicurare al bilancio comunale fonti di finanziamento per il raggiungimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire il mantenimento dei servizi resi alla cittadinanza;

Ritenuto pertanto necessario procedere:

- all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- all'approvazione dell'apposito regolamento secondo le disposizioni prima elencate, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. N. 446 del 15/12/1997, regolamento composto da n. 9 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, sulla scorta di analisi compiute sulla situazione dei redditi IRPEF del Comune di Cornate d'Adda degli ultimi anni, di fissare l'aliquota dell'addizionale nella misura dello 0,45% ed, altresì, di prevedere una soglia di esenzione per i redditi sino a € 12.000,00;

Considerato che, tenuto conto della soglia di esenzione, il gettito di entrata previsto è pari a circa € 565.000,00; tale previsione è stata calcolata per difetto rispetto ai redditi del 2009, tenuto conto sia della diminuzione dell'imponibile IRPEF 2009 rispetto all'esercizio precedente, sia dell'introduzione, a far tempo dall'anno 2011, della cedolare secca sugli affitti, che va a diminuire ulteriormente la base imponibile;

Appurato che l'efficacia della presente deliberazione decorrerà dalla data di pubblicazione sul sito internet www.finanze.it;

Precisato inoltre che il versamento di tale aliquota verrà effettuato direttamente al Comune di Cornate d'Adda, attraverso apposito codice tributo assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante specifico Decreto;

Preso atto che l'art. 29 comma 16 quater del Decreto Legge n. 216 in data 29/12/2011, convertito in L. n. 14 del 24/02/2012, ha differito al 31 giugno 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

Visto l'art. 1, comma 169 della L. n. 296 del 27/12/2006, in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- l'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche;

- il regolamento di Contabilità;
- lo Statuto del Comune;
- l'art. 34 comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.267 del 18/8/2000 dal Responsabile del settore Finanziario;

Dato atto che i presenti e votanti sono n. 17;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 5 (Fenzi, Marcaccio, Monzani, Ripamonti e Vimercati) astenuti n. 0, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di istituire, con decorrenza 1° gennaio 2012, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. di approvare l'allegato regolamento (allegato "A") per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che, sino a nuovo atto, determina, l'aliquota dell'addizionale comunale nella misura dello 0,45 punti percentuali per l'anno 2012 e stabilisce come soglia di esenzione dall'addizionale IRPEF i redditi fino ad € 12.000,00;
3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, entro giorni trenta dalla data di esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 52, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs.n. 446/1997;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto interministeriale del 31/05/2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. N. 360/1998.

Dopodiché, in relazione all'urgenza;

Con successiva separata votazione di voti favorevoli n. 12, contrari n. 5 (Fenzi, Marcaccio, Monzani, Ripamonti e Vimercati) astenuti n. 0, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.n. 267/2000..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000, vista la presente deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Rag. Elena Decio

Delibera di C.C. n. 7 del 03.05.2012

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
avv. Fabio Quadri

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Franco Andrea Barbera

La presente deliberazione è stata PUBBLICATA in data odierna all'albo pretorio (Reg. n.) ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs. n. 267/2000)

Addì, 10.05.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Franco Andrea Barbera

COMUNE DI CORNATE D'ADDA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

SOMMARIO

ART.	DESCRIZIONE	PAG.
1	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	2
2	DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA	2
3	SOGGETTO ATTIVO	2
4	SOGGETTO PASSIVO	3
5	ESENZIONI	3
6	VERSAMENTO	3
7	RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE	3
8	ENTRATA IN VIGORE	3

Articolo 1
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 Cost. e dagli artt. 52 e 59, D.Lgs del 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs. 19 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
2. Il regolamento disciplina, nel Comune di Cornate d'Adda, le modalità di applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Comune applica l'addizionale Comunale all'IRPEF relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale sono iscritti nei propri registri anagrafici.

Articolo 2
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.
2. In fase di prima applicazione, e quindi per l'anno 2012, l'aliquota è determinata nella misura di 0,45 punti percentuali.
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di tale provvedimento, è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come disposto dall'art. 1, co. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.
5. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nell'apposito sito informatico (www.finanze.it) individuato con il D.M. del 31 maggio 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 3
SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Cornate d'Adda dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Articolo 4
SOGGETTO PASSIVO

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota stabilita all'articolo 2 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 5
ESENZIONI

1. E' istituita una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF per i contribuenti con reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore ad € 12.000,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'articolo 2 al reddito imponibile complessivo.

Articolo 6
VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, co.143, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente all'anno di riferimento.

Articolo 7
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni vincolanti sovraordinate fintanto che non siano apportate le conseguenti modifiche.

Articolo 8
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2012.